

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

CODICE DI
NORME
VATICANE

JUAN IGNACIO ARRIETA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

**CODICE DI
NORME
VATICANE**

JUAN IGNACIO ARRIETA

ROMA 2021

Seconda edizione: Aprile 2021

© Copyright 2021 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino, 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-920-2

INDICE SISTEMATICO

NOTA ALLA PRESENTE EDIZIONE	15
ABBREVIAZIONI.	17
CRITERI DI EDIZIONE	19
PRESENTAZIONE – L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO S.C.V. 1929-2020	21

A. NORME BILATERALI SANTA SEDE - STATO ITALIANO [UE]

A1. Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, 11 febbraio 1929	31
A2. Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, 29 luglio 1929	41
A3. Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, 18 novembre 1929	45
A4. Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori, 28 novembre 1929	49
A5. Convenzione doganale, 30 giugno 1930	51
A6. Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale, 6 settembre 1932	55
A7. Convenzione ferroviaria, 20 dicembre 1933.	57
A8. Convenzione ospedaliera, 4 ottobre 1934	61
A9. Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, 28 aprile 1938	63
A10. Convenzione Monetaria tra l’Unione Europea e lo S.C.V., 17 dicembre 2009.	67
A11. Convenzione di Sicurezza sociale, 16 giugno 2000	75
A12. Accordo amministrativo per l’applicazione della Convenzione di Sicurezza sociale, 16 giugno 2000	87
A13. Convenzione in materia Fiscale, 1 aprile 2015	95

B. ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLO STATO

B1. Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2000	103
B2. Legge n. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, 25 novembre 2018	109
B3. Decreto n. CCCLVIII Regolamento della Pontificia Commissione per lo S.C.V., 26 luglio 2001.	125
B4. Legge N. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello S.C.V., 16.03.2020	129
B5. Motu Proprio <i>Ai nostri tempi</i> , sulla giurisdizione degli organi giudiziari in materia penale, 11 luglio 2013	139
B6. Motu proprio <i>Quo Civium Iura</i> , che istituisce il tribunale ecclesiastico, 21 novembre 1987.	141

C. LE FONTI DEL DIRITTO

C1. Legge n. LXXI sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008	145
C2. Legge n. CXXXI sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso, 22 febbraio 2011	151
C3. Legge n. IV sull'ordinamento amministrativo, 7 giugno 1929.	157
C4. Legge n. V sull'ordinamento economico, commerciale e professionale, 7 giugno 1929	161
C5. Legge n. VI di pubblica sicurezza, 7 giugno 1929	165
C6. Regolamento n. XXXVI per l'accesso alla Città del Vaticano, 27 dicembre 1932.	169
C7. Legge n. L, che modifica la legislazione penale e la legislazione processuale penale, 21 giugno 1969	173
C8. Legge n. LII sulle pene pecuniarie e sulla prescrizione in materia penale, 10 gennaio 1983	185
C9. Legge n. CXLIV sulle pene pecuniarie e legislazione della circolazione stradale, 15 giugno 1989	189
C10. Legge n. CCVI sulle persone giuridiche civili, 28 giugno 1993	191
C11. Legge n. CCXXVII in materia di modifiche al sistema penale, 14 dicembre 1994.	193

C12. Legge n. CCCXCIII che modifica il codice civile e la legislazione in materia notarile 28 novembre 2002.	195
C13. Legge n. VIII, recante norme complementari in materia penale, 11 luglio 2013	197
C14. Legge n. CLXVI, che modifica le norme su prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, 24 aprile 2012	221
C15. Legge n. IX, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, 11 luglio 2013.	233
C16. Legge n. X, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, 11 luglio 2013	251
C17. Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019	261
C18. Decreto n. CCCXXIX recante modifiche al diritto penale dello S.C.V., 1 ottobre 2019, confermato con Legge n. CCCXXXVI, 20 dicembre 2019.	267
C19. Motu Proprio <i>Esigenze emerse</i> recante modifiche in materia di giustizia, 8 febbraio 2021	273

D. NORME RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE S.C.V.

D1. Decreto n. CXXVI sul Regolamento generale per il personale del Governatorato dello S.C.V., 21 novembre 2010	277
D2. Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello S.C.V., 22 ottobre 2012	321
D3. Motu Proprio che promulga lo Statuto dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 7 luglio 2009	329
D4. Decreto che promulga il Regolamento della Commissione per la selezione del personale laico, 30 maggio 2017	345
D5. Legge n. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 10 dicembre 2007	349
D6. Decreto n. LXXII sul Regolamento di attuazione della legge sulla tutela dei lavoratori, 1 ottobre 2008	359
D7. Decreto n. LIX sul Regolamento della Commissione disciplinare dello S.C.V., 15 marzo 2008	375

D8. Rescritto n. CCXLVIII ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello S.C.V., 3 febbraio 1996	379
D9. Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, 26 maggio 1992	383
D10. Testo unico delle Provvidenze a favore della famiglia, 28 novembre 2016	389
D11. Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS), 18 ottobre 2016 . . .	399
D12. Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria, 10 luglio 2010 . . .	405
D13. Norme per la tutela della dignità della persona, 18 novembre 2011	413
D14. Norme su prestazioni per infortunio in servizio, 22 gennaio 1996	421
D15. Norme per la liquidazione, 8 novembre 1997	433
D16. Revisione del fondo pensioni vaticano, 28 maggio 2015	439
D17. Regolamento generale del Fondo Pensioni, 15 dicembre 2003. . . .	449
D18. Norme sull'istituto della contribuzione volontaria, 16 gennaio 2010	465

E. LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA

E1. Legge n. CCCLXXII sui diritti in materia giudiziaria, di segreteria e di notariato, 28 dicembre 2001.	469
E2. Legge n. LXII sulla disciplina della circolazione stradale, 22 giugno 1970	477
E3. Decreto n. CXXXIV in relazione alle attribuzioni dell'Ufficio Merci, 1° aprile 1977	485
E4. Decreto n. CCLXV sulla vidimazione delle licenze di circolazione e rilascio patenti, 3 dicembre 1996.	487
E5. Decreto n. CCLXXVIII della Pontificia Commissione per lo S.C.V. con il quale viene promulgato il Regolamento per la circolazione degli autoveicoli, 12 giugno 1997.	491
E6. Legge n. CCXCVI che modifica la legislazione sulla circolazione stradale, 3 giugno 1998	497

Indice sistematico

E7.	Legge n. CCCXXXVI che modifica la legislazione sulla circolazione stradale, 8 giugno 2000.	499
E8.	Ordinanza n. CCCLXXV che determina sanzioni pecuniarie per circolazione, 22 gennaio 2002	503
E9.	Decreto n. XXXVIII su l'Ordinamento dell'Ufficio Centrale di Vigilanza, 30 dicembre 1981	507
E10.	Decreto n. CCCX che istituisce il «Comitato per la Sicurezza», 26 marzo 1999	519
E11.	Legge n. CCCLXXIV stabilendo la nuova denominazione di "Corpo della Gendarmeria" dello S.C.V., 2 gennaio 2002	521
E12.	Decreto n. CCV di adempimenti sanitari nei casi di morte nel territorio dello S.C.V., 22 giugno 1993.	523
E13.	Decreto n. CCLXXVII che promulga il Regolamento della Direzione dei Servizi Sanitari, 12 giugno 1997	527
E14.	Legge n. CCCLXXXII sui divieti di fumo, 14 giugno 2002	541
E15.	Legge n. CCCLV sulla tutela dei beni culturali, 25 luglio 2001.	543
E16.	Decreto n. CCCLVI con il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dei beni culturali, 26 luglio 2001	551
E17.	Decreto n. LXVII su navigazione marittima sotto la bandiera dello S.C.V., 15 settembre 1951.	555
E18.	Legge n. CXCVII sulla protezione del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, 1 ° settembre 2017	561
E19.	Legge n. CLXXXVII sulla disciplina delle attività di volontariato, 22 maggio 1992	565
E20.	Decreto n. CCCXCVIII in materia di emergenza sanitaria pubblica, 8 febbraio 2021	569

F. LEGISLAZIONE FINANZIARIA

F1.	Legge n. CCCLVII di adozione dell'Euro come moneta ufficiale, 26 luglio 2001	575
F2.	Legge n. CCCLXXI che determina adempimenti inerenti all'introduzione dell'Euro, 28 dicembre 2001	577

F3.	Motu proprio <i>La Sede Apostolica</i> per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, 30 dicembre 2010.	579
F4.	Motu proprio <i>La promozione dello sviluppo</i> , 8 agosto 2013.	581
F5.	Legge n. XVIII su trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 ottobre 2013.	583
F6.	Legge n. CCXI in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro, 22 novembre 2017.	637
F7.	Legge n. CXXVIII sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro, 30 dicembre 2010.	643
F8.	Legge n. CCLVII recante norme in materia di abusi di mercato, 28 settembre 2018	651
F9.	Decreto n. CCLXXVII recante disposizioni urgenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali, 10 dicembre 2018	661
F10.	Motu proprio Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 19 maggio 2020.	665
F11.	Motu proprio Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, 19 maggio 2020	697

G. ORGANISMI DI VIGILANZA E CONTROLLO COMUNI ALLA SANTA SEDE

G1.	Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria, 8 agosto 2013	703
G2.	Motu proprio Statuto dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (A.S.I.F.), 5 dicembre 2020	705
G3.	Motu proprio <i>Fidelis dispensator et prudens</i> per la costituzione di nuove strutture di coordinamento dell'attività economica, 24 febbraio 2014	713
G4.	Motu proprio Statuto del Consiglio per l'Economia, 22 febbraio 2015	717
G5.	Motu proprio Statuto della Segreteria per l'Economia, 22 febbraio 2015	723
G6.	Motu proprio Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale, 21 gennaio 2019	731

Indice sistematico

G7. Motu proprio Statuto della Commissione di materie riservate, 1 ottobre 2020	737
---	-----

APPENDICE I

LEGISLAZIONE DEROGATA

AppI1. Legge Fondamentale n. I promulgata Motu Proprio, 7 giugno 1929	739
AppI2. Convenzione finanziaria fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929	743
AppI3. Legge n. XIV del Governatore S.C.V. sul monopolio del sale e dei tabacchi, 2 giugno 1930.	745
AppI4. Decreto n. XV del Governatore S.C.V. che approva il regolamento per l'esercizio del monopolio del sale e dei tabacchi, 2 giugno 1930	747
AppI5. Decreto n. XVII del Governatore S.C.V. che approva il Regolamento per l'introduzione ed esportazione delle merci, 31 luglio 1930.	751
AppI6. Legge n. II sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929	755

APPENDICE II

INTESE E NOTE VERBALI TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA RIGUARDANTI LO S.C.V.

AppII1. Protocollo del 6 settembre 1932 (esecuzione art. X Trattato) . . .	763
AppII2. Note Verbali del 25 - 30 gennaio 1937 (Palazzo Convertendi)	768
AppII3. Note del 23 luglio - 17 agosto 1940 (residenza in Vaticano cittadini italiani membri delle rappresentanze)	769
AppII4. Note Verbali del 16 marzo - 16 aprile 1945 (scambio zona San Paolo)	770
AppII5. Accordo del 31 marzo 1947 (delimita territorio Borgo S. Spirito)	771
AppII6. Accordo del 24 aprile 1948 (delimita territorio Castel Gandolfo)	773
AppII7. Accordo dell'8 ottobre 1951 (impianti Santa Maria di Galeria)	775

AppII8. Note Verbali del 16 dicembre 1955 (imposta agenti diplomatici)	777
AppII9. Note Verbali dell'11 ottobre 1963 (ritenuta di acconto società di pertinenza della Santa Sede)	778
AppII10. Note Verbali 24 novembre 1970 (aggiorna liste esenzioni doganali)	780
AppII11. Note Verbali del 23 gennaio 1981 (cimitero civile Albano) . . .	782
AppII12. Note Verbali dell'8 agosto - 7 settembre 1987 (cessione area extraterritoriale Comune Castel Gandolfo)	783
AppII13. Note Verbali del 21 novembre 1989 - 7 settembre 1990 (immunità Palazzo San Paolo)	784
AppII14. Note Verbali del 24 maggio 1990 (doppia cittadinanza personale di ruolo diplomatico)	785
AppII15. Note Verbali del 18 maggio 1991 (Passetto di Borgo)	786
AppII16. Accordo del 15 febbraio 1995 (rapporti Bambin Gesù)	788
AppII17. Note Verbali del 30 marzo 1995 (Commissione mista Giubileo)	791
AppII18. Note Verbali del 3 - 19 dicembre 1997 (parcheggio Gianicolo)	792
AppII19. Note Verbali del 1° - 15 luglio 1998 (interventi giubilari Basiliche)	795
AppII20. Note Verbali del 23 - 24 luglio 1998 (percorsi giubilari fuori Lazio)	797
AppII21. Note Verbali del 6 - 8 febbraio 1999 (interpreta Nota Verbale n. 20)	798
AppII22. Note Verbali del 10 febbraio 1999 (gestione volontariato) . . .	799
AppII23. Verbale della Commissione Bilaterale dell'8 giugno 2001 (Radio vaticana)	801
AppII24. Note Verbali del 18 febbraio 2002 - 16 aprile 2002 (extraterritorialità per nuovo palazzo)	802
AppII25. Note Verbali del 20 luglio 2007 (notifica atti tributari e Processo Verbale)	803

Indice sistematico

AppII26. Scambio di Lettere del 2 - 13 gennaio 2004 (regime idrico S.C.V.)	809
AppII27. Note Verbali del 4 - 13 maggio 2004 (comunicazione informazioni di carattere assistenziale e previdenziale)	811
AppII28. Note Verbali del 1° agosto 1959 – 29 gennaio 1960 (Palazzo Propilei)	812
AppII29. Protocollo di attuazione degli artt. 4 e 8 Convenzione doganale, 15 febbraio 2007	813
AppII30. Relazione Commissione Paritetica del'8 febbraio 2008 (pre-rogative procedurali in Italia dei cardinali)	814
AppII31. Scambio di Note Verbali tra la Segreteria di Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri d'Italia del 14-15 maggio 2018 riguardante l'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia concernente l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.	818
AppII32. Provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana in materia fiscale, 15 ottobre 2016	820
INDICE ANALITICO.	823
INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME	879

NOTA ALLA PRESENTE EDIZIONE

Nell'anno 2006 ho pubblicato, con la Casa Editrice Marcianum Press di Venezia, un volume dal titolo "Codice di Norme Vaticane": l'obiettivo del lavoro era l'organizzazione sistematica, divisa per ambiti e settori di intervento, delle più rilevanti disposizioni legislative vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Il volume presentava commenti alle singole norme e riferimenti incrociati, al fine di contestualizzare le disposizioni e facilitare l'applicazione delle norme.

Da allora l'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano ha subito cambiamenti costanti. Un buon numero delle leggi pubblicate nel 2006 è stato abrogato o sostituito e svariati settori del diritto vaticano si sono in questi anni sviluppati notevolmente, per rispondere alla necessità di allineare in maniera progressiva il proprio ordinamento alle esigenze comuni dell'ordine internazionale. L'ordinamento vaticano è diventato così un sistema in continua attività, che rende necessario il frequente aggiornamento delle raccolte legislative anche se, come nel presente caso, s'intende solo catalogare quelle norme vigenti di uso generale più frequente.

Anno dopo anno ho mantenuto aggiornato, per uso privato, il volume del 2006 e, pur consapevole dei limiti che può avere il testo, ho ritenuto di utilità mettere a disposizione degli studiosi tale raccolta. A tale proposito, essendo al tempo stesso circoscritto l'ambito di interesse ma continua la necessità di aggiornare i testi, ho creduto conveniente diffondere questo volume mediante un sistema di pubblicazione più agile, che consentisse un rapido aggiornamento dei testi rendendoli conseguentemente più fruibili. Ringrazio, perciò, la casa editrice Edusc e la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce per questa collaborazione e per aver messo a mia disposizione i loro competenti servizi.

Roma, 19 marzo 2021

L'Autore

ABBREVIAZIONI

AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
AAS Suppl.	<i>Acta Apostolicae Sedis Supplemento</i> (riguarda specificamente la legislazione dello S.C.V.)
art.	articolo
artt.	articoli
APSA	Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
Bollettino	Pubblicazione periodica dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)
can.	canone
cann.	canoni
cap.	capitolo
CCEO	Codice dei canoni delle Chiese orientali del 1990
CIC	Codice di diritto canonico del 1983
CIC 17	Codice di diritto canonico del 1917
circ.	circolare
comm.	commento
Congr.	Congregazione
cost.	Costituzione
cost. ap.	Costituzione apostolica
dec.	Decisione
D.L.	Decreto legge
D.lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
FAS	Fondo di Assistenza Sanitaria
G.U.	Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
L.	Legge
mass. coll. conc.	Massimario del Collegio di Conciliazione e arbitrato dell'ULSA
mass. Corte ap.	Massimario della Corte d'Appello
m. p.	Motu proprio
n.	Numero

Abbreviazioni

nn.	Numeri
PB	Cost. ap. <i>Pastor Bonus</i> , del 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 841-930
Pont. Cons.	Pontificio Consiglio
RGCR	Regolamento generale della Curia romana, del 30 giugno 1999, in AAS 91 (1999) 629-699
sent.	Sentenza
SOE	m. p. <i>Sollicitudo omnium Ecclesiarum</i> , del 24 giugno 1969, in AAS 61 (1969) 473-484
tit.	titolo
UDG	Cost. ap. <i>Universi Dominici gregis</i> , del 22 febbraio 1996, in AAS 88 (1996) 305-343
ULSA	Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica

CRITERI DI EDIZIONE

- B1** La numerazione correlativa in grassetto, nel margine superiore esterno, identifica ogni documento per i richiami interni; al testo delle singole norme è preposto il relativo documento di promulgazione.
- AAS
AAS Suppl.
Bollettino
- Nell'intestazione in grassetto, all'inizio di ogni documento, viene indicata la fonte da cui è stata ripresa la norma, e rispetto alla quale viene fatta l'indicazione della pagina. Di preferenza, i testi provengono dall'AAS o dall'AAS Suppl.
- [325] Nel testo del documento, la numerazione tra parentesi quadra indica l'inizio di nuova pagina nella fonte da cui procede il testo.
- [A1]** Nei testi in calce, la numerazione in grassetto tra parentesi quadra indica il documento normativo contenuto nel volume che viene richiamato.
- Appendice I
- In Appendice I vengono riportati alcuni testi che, pur non essendo più in vigore, sembrano utili per la migliore comprensione di alcune norme raccolte nel volume.
- Appendice II
- In Appendice II vengono riportati i testi delle Note Verbali oggi in vigore, scambiate tra la Santa Sede e l'Italia a proposito degli argomenti sanciti nel Trattato del 1929.

PRESENTAZIONE

L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano 1929 - 2021

Il *Trattato Lateranense* [A1], che assieme al *Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia* forma parte dei *Patti Lateranensi* ratificati solennemente il 7 giugno 1929, diede origine allo Stato della Città del Vaticano e al suo peculiare ordine giuridico. I due testi vennero negoziati insieme e ratificati in un unico atto, in modo da completarsi a vicenda, motivo per cui taluni elementi, propri di un Trattato, sono presenti nel Concordato e viceversa.

Quello stesso giorno Papa Pio XI promulgò un pacchetto di sei leggi che sono state a lungo l'asse portante dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano¹. Alcune sono state sostituite, altre rimangono in vigore sebbene in modo parziale. A capo di queste leggi, come arco di volta dell'intero impianto giuridico del nuovo Stato, si promulgò la *Legge fondamentale* n. I [App11] che, dal punto di vista tecnico, passò ad occupare il luogo che in altri ordinamenti corrisponde alla rispettiva costituzione nazionale². Accanto ad essa il Papa promulgò anche una Legge n. II *sulle fonti del diritto* [App16], che tracciò le linee guida della gerarchia normativa e dell'integrazione delle norme dello Stato, identificando ciascuna delle fonti giuridiche e ordinando un equilibrato sistema di componimento ermeneutico tra norme di procedenza canonica, leggi specificamente date dal legislatore vaticano, e disposizioni suppletorie provenienti dallo Stato italiano.

Entrambe le norme promulgate da Papa Pio XI nel 1929 – la *Legge Fondamentale* e la *Legge sulle fonti del diritto* –, assieme al *Trattato Lateranense* stesso, rappresentano il cuore dei testi legislativi dello Stato della Città del Vaticano. Esse sono rimaste formalmente in vigore fino ad epoca recente in cui sono state sostituite dalla nuova *Legge Fondamentale* nel novembre 2000 [B1] e dalla nuova *Legge sulle fonti del diritto* del 1° ottobre 2008 [C1].

A. Le norme bilaterali tra la Santa Sede e lo Stato italiano

Una parte importante del Trattato – che esordisce con il riconoscimento della sovranità internazionale della Santa Sede (art. 2) – è destinata a delimitare i luoghi e le persone sulle quali il nuovo Stato – che l'Italia riconosce sotto la sovranità del Sommo Pontefice (art. 26)

¹ Legge fondamentale n. I della Città del Vaticano, del 7 giugno 1929 [App11], sostituita da una nuova Legge Fondamentale il 26 novembre 2000, AAS Suppl. 71 (2000) 75-83 [B1]; Legge n. II sulle fonti del diritto [App16] sostituita con la Legge LXXI, dello stesso nome, del 1° ottobre 2008, AAS Suppl. 79 (2008) 65-70 [C1]; Legge n. III sulla cittadinanza ed il soggiorno, sostituita il 22 febbraio 2011 con la Legge CXXXI sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso, AAS Suppl. 82 (2011) 1-7 [C2]; Legge n. IV sull'ordinamento amministrativo, [C1]; Legge n. V sull'ordinamento economico, commerciale e professionale, [C2]; Legge n. VI di pubblica sicurezza, [C3].

² Per una trattazione complessiva dell'ordinamento vaticano a quell'epoca, vedi F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze, 1932 (rist. anast. dell'ed. 1932, Città del Vaticano 2005); P. CIPROTTI, *Appunti di diritto privato vaticano*, Roma 1938; e più di recente, G. Dalla Torre, *Lezioni di Diritto Vaticano*, Torino 2018. Vedi anche P.A. D'AVACK, *Vaticano II. Diritto*, in "Enciclopedia cattolica" XII, Città del Vaticano, 1954, coll. 1041-1053; IDEM, *Santa Sede*, in "Novissimo Digesto Italiano", XVI, Torino, 1969, pp. 496-526; C. CARDIA, *Vaticano e Santa Sede dal Trattato Lateranense a Giovanni Paolo II*, in P. Agostino d'Avack, "Vaticano e Santa Sede", Bologna, 1994, pp. 9 ss.; G. CORBELLINI, *Ius Civitatis Vaticanae*, 3 vol, Appunti ad uso degli Studenti, Pontificia Università Lateranense, 1995 e successive riedizioni.

– avrebbe esercitato la propria sovrana giurisdizione. Col passare degli anni gli avvicendamenti tra la Santa Sede e l'Italia, a proposito dello statuto giuridico dei luoghi menzionati nel Trattato (in particolare di quelli indicati negli artt. 14, 15 e 16), sono stati numerosi e, di regola, le modifiche sono avvenute attraverso la via diplomatica degli scambi di Note Verbali [AppII].

L'art. 6 del Trattato aveva previsto la necessità di stabilire anche intese di settore tra l'Italia e lo Stato Vaticano che consentissero la viabilità del nuovo Stato. La prima di esse è la Convenzione postale, del 29 luglio 1929 [A2], seguita alcuni mesi più tardi dalla Convenzione riguardante i servizi telegrafici e telefonici [A3], e dalla Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli [A4]. L'anno successivo venne conclusa una Convenzione doganale [A5], seguita nel 1932 da una Convenzione per la notificazione degli atti giuridici [A6], dalla Convenzione ferroviaria nel 1933 [A7], dalla Convenzione ospedaliera nel 1934 [A8], e dalla Convenzione riguardante la polizia mortuaria nel 1938 [A9]. Com'è naturale, diverse di queste intese hanno subito poi modifiche di rilievo, soprattutto se avevano una qualche componente tariffaria. Altre convenzioni di rilievo si sono sopraggiunte più recentemente, come la nuova Convenzione monetaria del 2009 tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano [A10], come conseguenza dell'adozione dell'euro come moneta dello Stato Vaticano, la Convenzione di Sicurezza sociale con l'Italia dell'anno 2000 [A11], e il relativo Accordo amministrativo dello stesso anno [A12] e, infine, la Convenzione in materia Fiscale con l'Italia del 1° aprile 2015 [A13], il cui Protocollo di attuazione compare però alla fine della raccolta [AppI32].

La prima sezione della presente raccolta è riservata al gruppo di documenti appena indicati, contenenti principalmente norme bilaterali fra la Santa Sede e lo Stato italiano. L'unica eccezione è rappresentata dalla Convenzione Monetaria con l'Unione Europea [A10] che, dal 2009, ha sostituito analoghe Convenzioni stipulate fino ad allora con la Repubblica italiana, per conto dell'Unione Europea, e prima ancora dell'adozione dell'Euro [F1] direttamente con l'Italia³. Inoltre, vanno ovviamente tenute in conto le restanti norme provenienti dagli accordi internazionali sottoscritte dalla Santa Sede per conto dello Stato della Città del Vaticano.

B. *Organizzazione e governo dello Stato*

La Legge fondamentale dell'anno 2000 [B1], come aveva fatto la precedente, promulgata nel 1929, identifica gli elementi specifici che distinguono lo Stato, segnalando gli organi incaricati di esercitare le varie funzioni di governo e determinando i rapporti istituzionali tra questi organi e, in particolare, le loro relazioni col Sommo Pontefice. Il primo articolo afferma la pienezza di potestà –legislativa, esecutiva e giudiziaria – del Sommo Pontefice nello Stato della Città del Vaticano. Tuttavia, l'ordinario esercizio di queste tre funzioni giuridiche di governo è stato in continua evoluzione sin dal 1929, essendosi adoperate soluzioni diverse.

Al momento attuale, la potestà legislativa è abitualmente esercitata da una Commissione di Cardinali, che possiede un proprio Regolamento [B3], anche se il Pontefice può sempre riservare a sé o ad altre istanze il suo esercizio. Il potere esecutivo – che include quello normativo di secondo grado – è stabilmente affidato al Presidente del Governato, che lo esercita per mezzo di una specifica organizzazione conforme alla Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano [B2]. Infine, l'esercizio della funzione giudiziale è

³ Cfr. Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e la Repubblica italiana per conto della Comunità Europea, del 29 dicembre 2000, AAS 93 (2001) 750-756.

deferito ai tribunali dello Stato, strutturati adesso secondo la Legge CCCL del 16 marzo 2020 [B4] – così come modificata dal motu proprio [C19] –, ai quali c'è da aggiungere, per quanto concerne le cause canoniche, un tribunale ecclesiastico con giurisdizioni nell'ambito dello Stato [B6]. In termini generali occorre anche segnalare che, con un *motu proprio* del 2013, la giurisdizione dei tribunali civili dello Stato è stata estesa anche ai dipendenti della Curia Romana e della Santa Sede in generale per quanto concerne determinati aspetti della disciplina penale, nonché i reati finanziari [B5].

La nuova Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano [B2], promulgata il 25 novembre 2018, segue, di fatto, l'impostazione strutturale di quella precedente del 2002. Dedicata ai suoi primi articoli a definire il compito di esercitare il potere e le funzioni ad esso proprie, per garantire alla Santa Sede visibile indipendenza, a garanzia della missione universale e pastorale del Sommo Pontefice, esercitando il potere esecutivo dello Stato ed erogando i necessari beni e servizi materiali sia nel suo territorio che nelle aree di pertinenza.

Poiché attorno al Governatorato gravita in grande misura l'attività giuridica dello Stato della Città del Vaticano, anche il presente volume – particolarmente nelle Sezioni IV e V – è strutturato secondo l'organizzazione dello stesso Governatorato. Lo statuto dei dipendenti raccolto nei documenti [D1], [D2], [D4], [D7], [D8], corrisponde ai dipendenti del Governatorato, anche se poi le restanti norme assistenziali e previdenziali riportate nella stessa Sezione IV del volume riguardano in generale tutti i componenti degli enti direttamente gestiti dalla Santa Sede (cfr. art. 17 [B2]).

C. *Le fonti del diritto*

Attorno allo Stato della Città del Vaticano si è formato un singolare ordinamento giuridico dotato di caratteristiche speciali, in parte dettate dal ruolo strumentale che il suddetto Stato compie. Le esigenze di coerenza e di totalità, postulate da qualunque ordinamento sovrano, devono misurarsi, nel caso dello Stato Vaticano, con i ristretti limiti della propria esperienza giuridica e con criteri generali di sostenibilità, a causa della particolare configurazione del proprio popolo o della limitata estensione dell'attività economica, per segnalare solo alcune peculiarità di questo Stato.

L'insieme di norme promulgate il 7 giugno 1929 segnarono, a tale riguardo, precisi criteri di economia legislativa e di realistico adattamento al contesto giuridico in cui doveva operare l'ordinamento vaticano, criteri poi sostanzialmente confermati dalle procedure di legiferazione consolidate nei decenni seguenti. Venne allora disegnato un diritto vaticano che, come sistema normativo, vive in buona misura dal rinvio ricettizio, accogliendo norme – attualmente vigenti, o vigenti in epoche passate – provenienti da altri ordinamenti giuridici, principalmente quello canonico e quello statale italiano. Nel contempo, il diritto vaticano ha stabilito un sistema di cautele volte a proteggere l'identità e la coerenza del proprio sistema giuridico nei vari passaggi imposti dall'operazione ricettizia.

La mappa del sistema di fonti legali, dunque, è tracciata dalla già menzionata *Legge sulle fonti del diritto* [C1], che comincia individuando i tre gruppi normativi a cui si rifà l'ordinamento assegnando a ciascuno il ruolo che gli spetta. Il primo gruppo è formato dall'ordinamento canonico che, come dice l'art. 1, 1° [C1], rappresenta – in blocco, a meno che non vi siano specifiche e non contrastanti leggi vaticane – “la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo” dell'ordinamento giuridico vaticano. Un secondo gruppo, “fonti principali del diritto”, è formato dalle leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dalle legittime autorità. Infine, il terzo gruppo di norme vigenti nello Stato, con carattere però suppletivo “e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana”, è formato dalle “leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato italiano”.

Le norme contenute nella Sezione C – sotto il generico titolo di fonti del diritto – riguardano norme dettate specificamente per lo Stato su determinate materie di interesse, e norme dettate dallo stesso legislatore per recepire, correggere o aggiornare la legislazione italiana che il Vaticano recepisce.

Alcune sono questioni che sfiorano, quanto meno, materie abituali in norme di rango costituzionale. Così, lo statuto giuridico –del tutto particolare – del “cittadino” dello Stato è adesso trattato dalla Legge n. CXXXI sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso **[C2]**, che nel 2011 sostituì la Legge III sulla cittadinanza ed il soggiorno promulgata nel 1929. La nuova legge è completata da un Regolamento di accesso che è vigente sin dal 1932, con modifiche parziali apportate nel 2007 **[C6]**. Inoltre, continuano ad essere parzialmente in vigore alcune leggi che facevano parte dell’iniziale pacchetto legislativo promulgato da Pio XI il 7 giugno 1929. Ad esempio, la Legge n. IV *sull’ordinamento amministrativo* **[C3]**, che contiene un’incipiente, ma essenziale, descrizione dell’apparato amministrativo del nuovo Stato e della sua attività. Il suo contenuto è stato puntualmente e soprattutto ulteriormente sviluppato da norme che si sono succedute nei decenni seguenti. Un altro esempio è la Legge n. V *sull’ordinamento economico, commerciale e professionale* **[C4]**, che stabilì la prima regolamentazione generale dell’attività commerciale all’interno della Città del Vaticano e dell’attività economica frontaliera con l’Italia. E infine la Legge n. VI di pubblica sicurezza **[C5]**, contenente prescrizioni sull’ordine pubblico e la sicurezza dei soggetti, assieme ad un elenco di divieti in materie che comunemente sono considerate negli Stati come diritti politici dei cittadini. Infatti, in Vaticano, che è uno stato strumentale, l’unico soggetto politicamente tutelato è naturalmente la persona del Sommo Pontefice.

Altre leggi hanno modificato il rinvio generale alla legislazione dello Stato italiano fatto inizialmente dalle Legge n. II del 1929 e poi meglio precisato nella nuova Legge sulle fonti del diritto **[C1]**. Forse la più rilevante delle norme civili dettate per lo Stato Vaticano è il “Codice di procedura civile” promulgato nel 1946 con il motu proprio *Con la legge*, del 1° maggio 1946⁴. Nella stessa linea, rettificativa della legislazione di rinvio vi sono tante altre norme, principalmente in ambito penale e di procedura penale, e poche in materia di diritto privato, come la Legge n. CCVI sulle persone giuridiche civili **[C10]**.

In seguito agli impegni assunti dallo Stato Vaticano in occasione della Convenzione Monetaria celebrata con l’Unione Europea **[A10]**, si è dovuto ammodernare – oltre alle norme concernenti il regime finanziario, come vedremo più avanti – il sistema penale dello Stato. Prima di allora, si erano succedute le modifiche del Codice penale Zanardelli recepito dalla Legge sulle fonti del diritto, mediante le Leggi n. L, del 1969 **[C7]**, n. LII, del 1983 **[C8]**, n. CCXXVII, del 1994 **[C11]**, e la Legge n. CXLIV sulle pene pecuniarie e la legislazione della legislazione stradale **[C9]**. A queste modifiche, dopo la Convenzione Monetaria del 2009, si sono aggiunte principalmente, nell’anno 2012, la Legge n. CLXVI con norme sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio **[C14]**, e poi, nell’anno 2013, la Legge n. VIII recante norme complementari in materia penale **[C13]**, la Legge n. IX con modifiche al codice penale e al codice di procedura penale richiamati dalla Legge sulle fonti del diritto **[C15]**, e la Legge n. X che detta norme generali in materia di sanzioni amministrative **[C16]**.

In questa categoria sono poi da includere due norme più recenti: la Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili del 26 marzo 2019 **[C17]** data dal Papa per lo Stato della Città del Vaticano e la Legge n. CCCXXVI che apporta modifiche al diritto penale dello S.C.V. del 20 dicembre 2019 **[C18]**.

⁴ Cfr. Pio XII, motu proprio *Con la legge*, del 1° maggio 1946, AAS 38 (1946) 170-172.

D. *Norme relative al rapporto di lavoro*

Nei decenni scorsi, in maniera del tutto particolare, il settore dell'ordinamento vaticano riguardante la funzione pubblica e il diritto di lavoro è stato oggetto di una profonda e significativa revisione, in coerente applicazione della dottrina sociale della Chiesa. Nella presente raccolta, com'è stato già detto, sono state prese in considerazione norme specificamente riguardanti il regime giuridico dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano, assieme a norme previdenziali e assistenziali di applicazione a tutti i dipendenti della Santa Sede.

Per i dipendenti dello Stato, oltre ad eventuali norme specifiche proprie, è di applicazione, anzitutto, il Regolamento generale per il personale del Governatorato dello S.C.V. **[D1]**, che ha sostituito nel 2010 il Regolamento per il personale dello S.C.V. emanato nel 1995. In collegamento con esso c'è anche il Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni del personale laico del 2012 **[D4]** e il Regolamento della Commissione disciplinare dello S.C.V. **[D7]**, con la corrispondente procedura da seguire nel ricorso contro le sue delibere **[D8]**.

A tale gruppo appartiene, anzitutto, il Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello S.C.V. del 2012 **[D2]**.

Altre norme qui raccolte riguardano tutto il personale dipendente dalla Santa Sede. Nel gennaio 1989, Giovanni Paolo II istituì l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, quale istanza a tutela degli interessi di quanti appartengono alla comunità di lavoro della Santa Sede e come strumento di composizione di conflitti di tipo lavorativo tra l'Amministrazione stessa e i dipendenti. Lo Statuto approvato allora è stato modificato poi in varie occasioni, e quello attualmente in vigore venne approvato da Benedetto XVI con *motu proprio* del 7 luglio 2009 **[D3]**.

A partire degli anni novanta, poi, sono stati rivisti in più occasioni tutti gli istituti assistenziali e previdenziali riguardanti i dipendenti. Tra le norme in vigore che regolano gli istituti assistenziali si contano le *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno familiare* **[D9]** e il *Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia* **[D10]**. Gli istituti di carattere previdenziale sono invece quattro: il *Fondo di Assistenza Sanitaria* (FAS), il cui Statuto è stato rinnovato nel 2016 **[D11]** e ha un suo corrispondente Regolamento **[D12]**; le Norme su prestazioni per infortunio in servizio **[D14]**; le Norme per la *liquidazione* **[D15]**, e il *Fondo per le pensioni* **[D16]** con il corrispondente Regolamento **[D17]**, e le Norme sull'*Istituto della contribuzione volontaria* **[D18]**.

A completamento del quadro generale sulle norme lavorative e in relazione con la sicurezza e il rispetto ai lavoratori, sono state introdotte nel sistema vaticano la Legge LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro **[D5]**, e il corrispondente Regolamento di attuazione, emanato con Decreto n. LXXII **[D6]**. Inoltre, con Rescritto *ex audientia* del 18 novembre 2011, sono state date Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell'assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro, contenente anche Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche **[D13]**.

E. *La legislazione amministrativa*

Esigenze di varia natura hanno poi determinato lungo gli anni una variegata attività legislativa in materie specifiche. Nella sezione E della raccolta si è cercato di raccogliere quelle di rango legislativo e di maggiore rilievo, raggruppandole – con qualche variante – attorno ai grandi settori materiali dei servizi che offrono le Direzioni in cui è organizzato il

Governatorato. Nella selezione delle norme amministrative è stato, quindi, necessario seguire un criterio particolarmente restrittivo per non appesantire le dimensioni del presente volume.

Alcune norme riguardano i Servizi generali dello Stato, come la Legge n. CCCLXXII sui diritti in materia giudiziaria, di segreteria e di notariato [E1]; la Legge n. LXII sulla disciplina della circolazione stradale [E2]; Decreto n. CXXXIV in relazione alle attribuzioni dell'Ufficio Merci [E3]; Decreto n. CCLXV sulla vidimazione delle licenze di circolazione e rilascio patenti [E4]; Decreto n. CCLXXVIII della Pontificia Commissione per lo S.C.V. con il quale viene promulgato il Regolamento per la circolazione degli autoveicoli [E5]; Legge n. CCXCVI che modifica la legislazione sulla circolazione stradale [E6]; Legge n. CCCXXXVI che modifica la legislazione sulla circolazione stradale [E7]; e Ordinanza n. CCCLXXV che determina sanzioni pecuniarie per circolazione [E8].

Altre sono norme specifiche concernenti la *Sicurezza e Protezione civile*, come il Decreto n. XXXVIII su l'Ordinamento dell'Ufficio Centrale di Vigilanza [E9]; Decreto n. CCCX che istituisce il "Comitato per la Sicurezza" [E10]; Legge n. CCCLXXIV che stabilisce la nuova denominazione di "Corpo della Gendarmeria" dello S.C.V. [E11].

Alcune disposizioni generali si riferiscono alla *Sanità e Igiene*, come il Decreto n. CCV di adempimenti sanitari nei casi di morte nel territorio dello S.C.V. [E12]; il Decreto n. CCLXXVII che promulga il Regolamento della Direzione dei Servizi Sanitari [E13]; la Legge n. CCCLXXXII sui divieti di fumo [E14], o il Decreto di urgenza n. CCCXCVIII [E14], di emergenza sanitaria, emanato nell'ambito della pandemia Covid19.

Vi sono pure disposizioni in materia di *Beni culturali e Musei*, con due documenti, come la Legge n. CCCLV sulla tutela dei beni culturali [E15], e il relativo regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dei beni culturali, emanato con Decreto n. CCCLVI [E16], entrambi del 26 luglio 2001.

Ai gruppi precedenti occorre, infine, aggiungere alcune disposizioni di natura amministrativa di carattere specifico, come la Legge sulla protezione del diritto di autore sulle opere dell'ingegno [E18], che sostituisce l'altra Legge dallo stesso nome promulgata nel 1969⁵; o il Decreto [E17] del settembre del 1951 concernente la navigazione marittima sotto la bandiera dello S.C.V., o la Legge n. CLXXXVII sulla disciplina delle attività di volontariato [E19],

F. *Legislazione finanziaria*

L'incorporazione della Santa Sede alla Convenzione Monetaria Europea nel dicembre 2009 e la Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e lo S.C.V. [A10] impegnarono la Santa Sede ad adottare una serie di provvedimenti legislativi elencati in un Allegato, al quale occorreva ottemperare prima del 31 dicembre 2010 riguardo alla prevenzione del riciclaggio, frode e falsificazione di monete, ecc. Di fatto, il 30 dicembre 2010 venne promulgato un primo pacchetto di provvedimenti legislativi composto dal motu proprio *La Sede Apostolica* [F3] e da altre quattro leggi della Pontificia Commissione per lo S.C.V. La principale di queste norme era la "Legge CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo"⁶, che

⁵ Cfr. GIOVANNI XXIII, Legge n. XII data *motu proprio* sul diritto di autore, del 12 gennaio 1960, AAS Suppl. 32 (1960) 45-46.

⁶ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO S.C.V. Legge CXXVII (concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo), del 30 dicembre 2010, AAS Suppl. 81 (2010) 167-201.

successivamente venne più volte aggiornata e finalmente sostituita completamente dall'attuale Legge n. CLXVI [C14].

Insieme al motu proprio *La Sede Apostolica* [F3] è stata promulgata la Legge n. CXXVIII *sulla frode e contraffazione delle banconote e monete euro* [F7], parzialmente modificata nel 2013.

Il *motu proprio* di Benedetto XVI dava a queste Leggi la capacità di estendere l'ambito di applicazione alla Santa Sede intera, e affidava ai tribunali dello S.C.V. l'esercizio della giurisdizione penale nelle materie tipizzate dalla norma. Inoltre, il *motu proprio* istituì l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) approvando i suoi primi Statuti, sostituiti poi nel 2013. Nel dicembre 2020 il Sommo Pontefice Francesco con un chirografo ha approvato il nuovo Statuto [G2] e ridenominato tale Autorità, ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF).

Inaugurato il Pontificato di Francesco, il motu proprio *La promozione dello sviluppo* dell'8 agosto 2013 [F4] ha apportando nuove iniziative concernenti la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; al contempo, la Pontificia Commissione S.C.V. promulgava la Legge n. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria [F5]. Detta norma, assieme alle Leggi nn. VIII [C13], IX [C15] e X [C16], promulgate l'11 luglio 2013 – contestualmente con il motu proprio *Ai nostri tempi* [B5] – costituisce il *trait d'union* delle norme penali civili dello Stato con quelle del controllo finanziario nell'intero ambito della Santa Sede. A queste norme sono state aggiunte altre due disposizioni legali più recenti: la Legge n. CCLVII recante norme in materia di abusi di mercato [F8], il Decreto n. CCLXXVII recante disposizioni urgenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali [F9].

Chiedono la sezione F due norme concernenti la pubblica contrattazione promulgati con il motu proprio *La diligenza del buon padre*, del 19 maggio 2020: Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano [F10] e le Norme per la Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano [F11].

G. *Organismi di vigilanza e controllo comuni alla Santa Sede*

La riforma delle strutture componenti l'organizzazione centrale della Chiesa ha portato alla creazione di nuove entità chiamate ad agire sia nel contesto della Curia Romana, che in quello dello Stato della Città del Vaticano. Nella presente raccolta, perciò, si tiene conto di questi organismi che, pur facendo parte della Curia Romana o essendo ad essa collegati come entità con soggettività autonoma (è il caso dell'ASIF [G2]), esercitano anche funzioni nell'ambito dello Stato della Città del Vaticano.

Il principale frutto dei lavori della Commissione (COSEA) istituita da Francesco nel 2013 per riferire sull'andamento finanziario degli organismi della Curia Romana è stato la promulgazione del motu proprio *Fidelis dispensator et prudens* del 24 febbraio 2014 [G3], con il quale sono stati istituiti tre nuovi organismi nell'ambito della Santa Sede per verificare la buona amministrazione e l'adeguato controllo del suo patrimonio ecclesiastico: il Consiglio per l'economia, la Segreteria per l'economia e l'ufficio del Revisore generale. Ciascuno dei tre nuovi organismi venne dotato l'anno seguente di un proprio Statuto: tali Statuti furono promulgati poi il 22 febbraio 2015.

Il Consiglio per l'economia appare così l'ente della Santa Sede al quale spetta sorvegliare sulle attività amministrative e finanziarie di tutti i dicasteri e delle restanti amministrazioni, in qualche modo ricondotte alla Santa Sede, incluse – con modalità giuridiche,

però, in qualche modo diverse – quelle che fanno capo allo Stato della Città del Vaticano [G4]. La Segreteria per l'Economia, secondo il *motu proprio* istitutivo è il dicastero deputato alla vigilanza degli enti della Santa Sede in materia economica [G5], che agisce come Segreteria Papale per le materie economiche e finanziarie, in base al *motu proprio Una migliore organizzazione*, del 26 dicembre 2020. Infine, l'ufficio del Revisore generale assume la revisione contabile delle amministrazioni della Santa Sede, comprese quelle dello Stato Vaticano, con ampie facoltà di inchiesta e con una certa indipendenza di azione. Gli Statuti originali dell'Ufficio del Revisore generale sono stati sostituiti nel 2019 [G6]. Per ultimo, è stato pure istituito con *motu proprio La Commissione*, del 1° ottobre 2020, una Commissione di Materie riservate, che opera anche nell'intero ambito della Santa Sede [G7].

* * *

Un'ultima, doverosa, parola pare necessario aggiungere a proposito dei criteri che hanno guidato la selezione delle norme e la scelta fatta sulla pubblicazione del volume, cominciando però per ringraziare quanti hanno collaborato alla sua preparazione, in modo molto particolare suor Maia Lisi, che ha seguito l'edizione dei testi apportando idee per il suo miglioramento.

La raccolta è nata con lo scopo di facilitare allo studioso, soprattutto in un approccio iniziale, la comprensione del sistema giuridico vaticano in quanto tale, e la conoscenza dei principali riferimenti normativi: lo stesso criterio ha guidato anche la redazione dei commenti e il sistema di riferimenti adoperato nel volume. Non si è inteso, di conseguenza, abbracciare in forma esaustiva l'intero ordinamento giuridico vaticano, bensì individuare distintamente i vari settori che lo compongono e riprendere i testi normativi di maggiore rilievo, adoperandoli come riferimento per richiamare nei commenti altre norme di importanza minore. Di conseguenza, i provvedimenti qui raccolti possiedono origine, contenuto e livello formale molto diverso.

La produzione normativa dello Stato della Città del Vaticano, come si sa, è ridotta. Nei fascicoli del Supplemento per le Leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano agli *Acta Apostolica Sedis*, vengono pubblicati, per lo più, provvedimenti legislativi di rilevanza numismatica, filatelica, postale, ecc. Altre volte invece il Supplemento non riprende testi che risultano invece di rilievo per l'ordinamento dello Stato, e talvolta anche i documenti normativi sono promulgati "per tabulas" nel cortile di San Damaso e in altri posti pubblici del Vaticano.

Si è adottato, poi, il criterio di pubblicare unicamente le norme in vigore. Talvolta, però, alcune delle disposizioni di leggi sostanzialmente vigenti sono state abrogate o sostituite da leggi posteriori, come viene indicato in calce. Per contro, alcune delle norme selezionate non sono più in vigore, anche se in certi casi non è rintracciabile una formale abrogazione dei testi. Dette norme vengono riportate nell'Appendice I. Si è ritenuta utile la pubblicazione di tali testi per il loro valore in termini di comparazione, e anche perché sono all'origine di prassi attuative tutt'oggi in corso, e servono comunque alla comprensione dei testi vigenti.

La scelta di pubblicare il volume in edizione "on demand" è stata fatta nell'intento di includere facilmente le nuove norme e sostituire quelle abrogate, mantenendo aggiornata la raccolta e rendendola di pratica utilità, tenendo conto d'altra parte del limitato ambito di utenza.

All'interno di ciascuna delle sezioni in cui è suddiviso il testo, è stato necessario combinare criteri diversi. Sebbene si sia cercato di mantenere in generale l'ordine cronologico in ciascuna delle sezioni, sono state preposte quelle norme ritenute di valore principale per

l'applicazione delle altre. Inoltre, per facilitare l'edizione e non modificare i rimandi nella numerazione, le norme sostitutive di altre abrogate hanno occupato il loro posto, indipendentemente dalla data. Infine, soprattutto nella sezione **[E]**, si è cercato di inserire insieme norme tematicamente vicine, anche qui indipendentemente dalla data di promulgazione. In ogni caso, l'indice cronologico riportato alla fine del volume, dovrebbe servire di guida per rintracciare le disposizioni non presentate in ordine cronologico.

Ci è parso utile infine includere in Appendice II un elenco aggiornato degli Accordi, Intese o Note Verbali scambiate a vario livello tra la Santa Sede e lo Stato italiano, che hanno significativamente modificato, concretizzato ulteriormente, e comunque interpretato, i termini originari del Trattato Lateranense, passando a far parte, di conseguenza, delle norme bilaterali a cui è dedicata la prima parte del libro. Diverse di queste Note Verbali non erano state pubblicate in precedenza. Sono state escluse, però, quelle Intese o Note riguardanti le questioni trattate nel Concordato Lateranense, e non direttamente riguardanti il Trattato.

A conclusione dell'opera, si è inserito un indice analitico, necessario per individuare le singole disposizioni, ma elaborato anche con l'intento di poter rintracciare, attraverso il richiamo ai singoli commenti, altre norme vaticane rimaste fuori da questa raccolta. L'indice cronologico che chiude il volume può talvolta servire a rintracciare più rapidamente un documento.

